

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Indebita compensazione: commette il reato chi trasmette l'F24 senza verifiche***

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la **sentenza n. 7296** depositata ieri, 2 marzo, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul **reato di indebita compensazione**, previsto dall'[articolo 10 quater D.Lgs. 74/2000](#), in forza del quale è punito con la **reclusione** da sei mesi a due anni chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in **compensazione, crediti non spettanti** per un **importo annuo superiore a 50.000 euro**; la sanzione è più **elevata** (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) nel caso in cui oggetto di compensazione siano invece **crediti inesistenti**, sempre per un **importo annuo superiore ai 50.000 euro**.

Diversi soggetti venivano indagati, a vario titolo, per il reato di cui all'[articolo 10 quater D.Lgs. 74/2000](#) e subivano conseguentemente gli effetti di un **decreto di sequestro preventivo**.

Tra questi **il legale rappresentante di una società di servizi**, che si era occupata esclusivamente della **trasmissione telematica dei modelli F24** contenenti i crediti, per conto di altri enti che avrebbero quindi beneficiato delle indebite compensazioni.

Ad avviso dell'indagato, quindi, **non poteva ritenersi configurato il dolo** (anche in forma eventuale) a fronte di una **condotta meramente materiale**, quale era stata, appunto, la **compilazione** e la **trasmissione** telematica dei modelli F24.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha però **rigettato il ricorso**.

**Al di là degli aspetti processuali**, trattandosi di deduzioni di puro merito non proponibili nell'ambito di un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, è interessante evidenziare come quest'ultima sia tornata a **confermare le motivazioni esposte dal Tribunale del riesame**.

Anche la **mera trasmissione di un modello F24**, ad avviso dei Giudici, può integrare **modalità di**

**consumazione del reato**, in quanto i professionisti sono **portatori di specifiche e necessarie conoscenze tecniche** che impongono loro di effettuare **controlli sulla documentazione che viene consegnata**, non potendo gli stessi limitarsi a riporre **fiducia** in quanto prodotto dal cliente.

Trattandosi, nello specifico, di una **struttura di notevoli dimensioni e con migliaia di clienti**, i professionisti deputati alla **compilazione** e alla **trasmissione** dei modelli F24 avrebbero potuto compiere le almeno **minimali verifiche sulla documentazione allegata** alle richieste provenienti dai clienti.

Alla luce di quanto esposto, dunque, anche la Corte di Cassazione ha ritenuto di poter **confermare** (seppur sempre nell'ambito della fase cautelare) il **dolo eventuale** in capo al **legale rappresentante della società di servizi**.